



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc. n° 815/23
Cron. n° 3849/23
Esp. n° _____
R.G. n° _____
OGGETTO: _____

Il Giudice Onorario di Pace di Caserta, avv. Tommaso Cascone, ha
pronunziato all'udienza del 10.05.2023 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 887/2023 del R.G.A.C. vertente

TRA

Boccia Antonio, nato a San Giuseppe Vesuviano il 28.10.1978, C.F.
BCCNTN68R28H931A, elettivamente domiciliato in Polla alla via Della
Noce n. 5 presso l'avv. Cristiano Ceriello che lo rappresenta e difende in
virtù di procura in calce al ricorso,

-RICORRENTE

E

Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., domiciliato per la carica presso
la sede dell'ente,

- RESISTENTE

OGGETTO: opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 1233 emessa il
19.12.2022 dalla Provincia di Caserta.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso spedito a mezzo posta raccomandata il 31.1.2023 il ricorrente
proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento in oggetto, notificata il

2.1.2023, emessa a seguito dei verbali di contravvenzione stradale n. 958/2017, n. 14771/2017, n. 42979/2017 e n. 45914/2017 elevati dalla polizia provinciale di Caserta. Il ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'omessa notifica dei verbali di contravvenzione. Fissata l'udienza e notificati gli atti introduttivi, la Provincia di Caserta rimaneva contumace. All'udienza di discussione del 10.5.2023 la causa veniva decisa come da dispositivo.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Provincia di Caserta, la quale non si è costituita in giudizio a seguito di notifica degli atti introduttivi in data 9.3.2023 per l'udienza del 10.5.2023.

Passando al merito si rileva che la Provincia di Caserta, rimanendo contumace, non ha provato la notifica dei verbali di contravvenzione stradale posti in esecuzione con l'ingiunzione di pagamento opposta, per cui si è estinto l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa.

Infatti ai sensi dell'art. 201 comma 5 C.d.S. "l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto". Ne consegue che va annullata l'ingiunzione di pagamento opposta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.





A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page, overlapping the edge of the stamp.

il Giudice Onorario di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Boccia Antonio, così provvede:

- a) annulla l'ingiunzione di pagamento n. 1233 emessa il 19.12.2022 dalla Provincia di Caserta;
- b) condanna la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente Boccia Antonio delle spese del giudizio che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 150,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed oneri fiscali di legge, con attribuzione all'avv. Cristiano Ceriello.

Così deciso in Caserta, 10.5.2023

*Il Giudice Onorario di Pace
avv. Tommaso Cascone*





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA

La presente copia conforme, di atto non telematico il cui originale è agli atti di questo Ufficio Giudiziario, si rilascia al richiedente ai fini dell'esecuzione.

Copia uso notifica.

CASERTA, 21-09-23

Il Cancelliere esperto

Vincenzo Stravino

